

Leggesi una istanza del deputato Sanguineti G. A. per ottenere una proroga al termine stabilito per giurare.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

“ Chiavari, 24 gennaio 1883.

“ Eccellenza,

“ La Camera, nella seduta del 29 ultimo scorso novembre, convalidò la mia elezione nel 3° collegio di Genova, e, giusta la prescrizione della legge n° 1150, io dovrei prestare giuramento entro il 29 corrente gennaio, ma ne sono impedito da malattia, come risulta dall'unito certificato medico. Prego quindi la ben nota cortesia della E. V. ad ottenermi dalla Camera una adeguata dilazione alla prestazione del giuramento, in conformità dell'articolo 2 della legge precitata.

“ Coi sensi della più distinta stima e considerazione, ho l'onore di professarmi

“ Dell'E. V.

“ *Devotissimo*

Firmato: “ Sanguineti Giovanni Antonio. ”

Di Rudini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Rudini. L'onorevole Sanguineti dice nella lettera, testè letta, che la sua elezione fu convalidata il 29 novembre e che quindi il 29 gennaio scadrebbe per lui il termine stabilito dalla legge per giurare. In questa supposizione presenta le sue scuse alla Camera e chiede una dilazione al detto termine.

Però, l'onorevole Sanguineti, dà alla legge sul giuramento, e segnatamente all'articolo 2, un'interpretazione che, a mio avviso è eccessivamente rigorosa.

Imperocchè, se questa interpretazione fosse accettata dalla Camera, ne verrebbe di conseguenza che una gran parte del tempo utile stabilito dalla legge stessa per giurare, sarebbe trascorso, e per l'onorevole Sanguineti e per coloro che si trovano in questa medesima condizione d'ignoranza della sanzione che quella legge ha stabilito nell'articolo 2. A me pare, quindi, che sarebbe assai più equo o benigno di dare alla legge un'interpretazione diversa; e credo che il termine dei due mesi, prescritto dall'articolo 2 della legge sul giuramento, non possa nè debba mai cominciare a decorrere, se non dal giorno in cui la legge è stata promulgata.

Se la Camera consente in questa mia opinione, mi pare che non sia il caso di provvedere intorno alla domanda dell'onorevole Sanguineti; imperocchè egli avrebbe ancora un mese e mezzo di tempo per recarsi alla Camera a giurare.

Mi giova far notare che quando la Camera volesse dare alla legge quell'interpretazione che l'onorevole Sanguineti suppone giusta, la legge verrebbe così ad avere un effetto retroattivo. Ora io intendo che si sia voluto dare un effetto retroattivo all'articolo primo della legge sul giuramento, imperocchè trattavasi non di una disposizione nuova, sì bene di una dichiarazione di una legge già in vigore e da tutti o quasi tutti rigorosamente osservata. Ma l'articolo 2 della legge stessa ha in verità introdotto nella nostra legislazione una prescrizione nuova, ha imposto ai deputati un obbligo nuovo che è, se vuoi, la conseguenza di un obbligo antico; la sanzione però prescritta all'obbligo stesso è affatto nuova. Quindi sarebbe veramente ingiusto, mi si lasci dir la parola, il dare effetto retroattivo all'articolo 2 della legge sul giuramento.

Per queste considerazioni, e ritenuto che il termine per l'onorevole Sanguineti e per coloro che si trovano nel suo caso, non può cominciare a decorrere che dal 15 gennaio, epoca della promulgazione della legge, io credo che la Camera debba passare all'ordine del giorno sulla istanza da lui fatta.

Presidente. Dunque l'onorevole Di Rudini propone, che invece di accordare all'onorevole Sanguineti la chiesta dilazione, si approvi la seguente mozione:

“ La Camera, ritenendo che il termine di due mesi stabilito per prestare giuramento nell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1882, n° 1150, entrata in vigore il 15 gennaio 1883, non debba decorrere che dal 15 gennaio predetto, dichiara non esser per ora il caso di concedere all'onorevole Sanguineti G. A. la chiesta dilazione a prestar giuramento. ”

Ceneri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ceneri.

Ceneri. A me sembra, onorevoli colleghi, che non ci sia da far divario per quel che riguarda la proposta in discussione fra l'articolo primo della legge e l'articolo secondo. Tanto l'uno che l'altro articolo inducono un caso nuovo, statuiscono una restrizione, con effetti che prima non si verificavano.

Rispetto al caso Falleroni, di cui ebbe ad occu-